

CRITERI PER L' AMMISSIONE ALL'ESAME

- Validità dell'anno scolastico *
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato, in quanto allontanati dalla comunità scolastica (DPR. 249/1998)
- Aver sostenuto, entro il mese di aprile, le Prove Nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI
- Acquisizione dei livelli di apprendimento nelle discipline con voto non inferiore a sei

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME

Il Collegio dei Docenti delibera i criteri sulla base dei quali non è possibile ammettere l'alunno all'esame:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi in una o più discipline;
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli personalizzati;
- mancati processi di miglioramento, pur in presenza di stimoli personalizzati, relativamente alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

* VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO RISPETTO ALLA FREQUENZA

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte orario annuale.

In considerazione del fatto che nella nostra scuola vi sono solo classi a tempo normale (30 ore settimanali) il monte orario annuale è di 990 ore; per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica e non frequentano le attività alternative alla religione cattolica (entrano un'ora dopo, o escono un'ora prima), il monte ore va decurtato di ulteriori 33 ore annuali (957 ore). Nel monte orario annuale sono da calcolare anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Nella sua autonomia la Scuola ha individuato le seguenti possibilità di deroga:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- difficili situazioni familiari documentate o comprovate da servizi sociali o altri enti del territorio.

Tuttavia si sottolinea che le deroghe sono applicabili a condizione che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa e solo per casi eccezionali, certi e documentati.